



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 28 FEBBRAIO 2022

IL DECRETO "MILLEPROROGHE" È LEGGE

Con il voto di fiducia espresso in data 24 febbraio 2022 dall'Aula del Senato, il **decreto "Milleproroghe" (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) è diventato legge.**

Molte le importanti disposizioni in materia fiscale e societaria, tra cui la sterilizzazione delle perdite anche sui bilanci 2021, la dilazione dei ruoli, la sospensione degli ammortamenti, il limite all'utilizzo del contante e tax credit beni strumentali.

Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto:

- **Riapertura dei termini per la dilazione dei ruoli:** è stata estesa al 30 aprile 2022 la possibilità di richiedere la rateazione di carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto "Cura Italia", è intervenuta la decadenza dal beneficio.
- **Bonus psicologo:** è introdotto un contributo, nell'importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
- **Bonus prima casa:** è estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini per ottenere o mantenere l'agevolazione prima casa.
- **Visto di conformità:** sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni ed è stata disposta l'applicabilità di tale norma anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
- **Assemblee:** è stato prorogato al 31 luglio 2022 il termine fino al quale è possibile svolgere in videoconferenza le assemblee nonché le riunioni di consigli di amministrazione e collegi sindacali, a prescindere dalle previsioni statutarie.
- **Sterilizzazione perdite:** è stata estesa, come già previsto per il 2020, la possibilità di sterilizzare anche le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021. Quindi in relazione alle perdite dell'esercizio 2021, l'obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 2026.
- **Sospensione degli ammortamenti:** è stata estesa all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020 la norma sul differimento degli ammortamenti contenuta nel decreto "Agosto".
- **Limite all'uso del contante:** In materia di utilizzo del contante e di titoli al portatore, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il limite di 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2023, tale limite si abbasserà a 1.000 euro.
- **IVA nelle procedure concorsuali:** Viene precisato che la nuova disciplina IVA relativa alle procedure concorsuali, che prevede la detraibilità del tributo in caso di mancato pagamento da parte del debitore, si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso.

LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2022 DEI LIBRI SOCIALI

Entro il 16 marzo:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2022 sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2022 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2022.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante **modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali)**.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro**.

SCADENZA AL 16 MARZO PER L'INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU2022)

Entro **martedì 16 marzo 2022**, i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all'Agenzia Entrate le CU2022 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È **prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva**. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest'anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi **entro il 31 ottobre 2022**.

ENTRO IL 16 MARZO LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI E PROVENTI EQUIPARATI (CUPE)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, **entro il 16 marzo 2022**, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.

La Cupe **viene rilasciata** da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione **non va rilasciata**, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

ATTIVO IL SITO DEDICATO ALL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

E' attivo dal 21 febbraio il sito www.assegnounicoitalia.it dedicato all'**assegno unico e universale**, il sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.

Si ricorda che l'assegno mensile, che va da un massimo di **175 euro a figlio** per chi ha l'ISEE inferiore a 15.000 euro a un minimo di **50 euro a figlio** per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40.000 euro o che non presentano l'ISEE, spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- per ogni figlio minorenni a carico, per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
 - frequenti un corso di formazione o professionale o universitario
 - svolga un tirocinio o un'attività lavorativa con reddito inferiore a 8mila euro annui
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego
 - svolga il servizio civile universale
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Sul nuovo sito internet, in particolare, è possibile reperire tutte le informazioni sull'assegno unico e universale: chi può fare domanda, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. È inoltre possibile consultare una sezione dedicata alle **FAQ**, ovvero alle risposte elaborate dall'INPS sulla base delle domande poste dagli utenti.

PROPRIETARIO DI DUE IMMOBILI SENZA "ALTRI REDDITI": CASI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DEL 730

In una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l'Agenzia Entrate, rimandando alle tabelle contenute nelle [istruzioni](#) alla compilazione del modello 730/2022, ricorda che il contribuente che possiede esclusivamente l'abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che il fabbricato non locato **non sia ubicato nello stesso Comune dell'abitazione principale**.

Inoltre, tra i casi di "esonero con limite di reddito" rientra anche quello del contribuente che **possiede esclusivamente redditi derivanti da terreni e fabbricati** (comprese abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu) per un importo **non superiore a 500 euro**.

Anche in caso di esonero, precisa infine l'Agenzia, il contribuente può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per esporre eventuali spese sostenute, usufruire di detrazioni o deduzioni, chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati nel periodo d'imposta interessato.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".